

33/1997, per contrasto con: art. 14 dello Statuto regionale, artt. 1, 21, 30 e 31 della L. n. 157/1992, L. n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette), Direttive CEE "Habitat" e "Uccelli", nella parte in cui non prevede che, in assenza di "apposita tabellazione" ed in presenza di "perimetrazione" delle aree comunque sottratte all'esercizio venatorio, le Ripartizioni FF.VV. provinciali sono obbligate all'irrogazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla L. n. 157/1992 (artt. 30 e 31) per l'esercizio della caccia in zona comunque preclusa.

Va evidenziato ad ogni buon fine che la definizione di tale questione di costituzionalità è divenuta di estrema urgenza ai fini della conservazione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali, atteso che a tale - ormai quasi ventennale - carenza di tabellazione consegue paradossalmente (e di fatto!) una sostanziale "depenalizzazione" (sia consentito l'uso efficace del termine) in Sicilia di attività e comportamenti venatori gravemente sanzionati in tutte le altre regioni (SIC!).

Il che è decisamente ed a dir poco inaccettabile!

In buona sostanza, ciò che vuole sostenersi in questa sede è la necessità di fare chiarezza una volta per tutte sulla portata degli obblighi di tabellazione e sulle conseguenze che derivano dalla carenza di quest'ultima, atteso che la norma dell'art. 21, comma 3, sembra essere stata posta - almeno negli intenti - quale norma di chiusura a presidio e tutela delle zone "comunque" sottratte alla caccia, siano esse coincidenti o meno con "aree naturali protette" (cfr. in ordine al problema dell'applicazione di sanzioni in